



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1551**

Prot. n. PAC

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014 - 2016.

Il giorno **08 Settembre 2014** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'Accordo di Milano del novembre 2009, all'art. 79 ha attribuito alla Provincia la competenza esclusiva in ordine alla definizione degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e alle funzioni di coordinamento della finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale. Viene inoltre assegnato alla Provincia il compito di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei predetti enti e soggetti.

La Provincia ha adottato un Piano di miglioramento pluriennale che comprende una serie di interventi e azioni in capo all'Amministrazione provinciale al fine di efficientare il sistema pubblico provinciale, anche in un ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa e per perseguire gli obblighi previsti dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica. La modernizzazione della pubblica amministrazione trentina non può prescindere ad un forte coinvolgimento di tutti gli enti del sistema pubblico provinciale, tenuto conto della rilevante quota di risorse del bilancio della Provincia gestite dagli stessi.

Alla luce di quanto sopra risulta pertanto imprescindibile l'adozione da parte della Provincia di direttive agli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. n. 3/2006.

In tal senso va segnalato che nel corso degli ultimi anni la Provincia si è dotata di un consolidato sistema di responsabilizzazione dei medesimi enti e soggetti in ordine al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale e al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno della Provincia stessa.

A livello normativo il sistema trova fondamento, oltre che nell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, che ha disposto l'emanazione da parte della Giunta provinciale di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. n. 3/2006, nonché della Camera di commercio o di specifiche disposizioni nell'ambito degli accordi di programma e degli altri atti che regolamentano i rapporti tra la Provincia e i singoli enti, anche nelle seguenti disposizioni:

- nella possibilità di emanare direttive agli enti pubblici strumentali (ivi inclusa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari disciplinata dalla L.P. 16/2010 e le istituzioni scolastiche e formative disciplinate dalla L.P. 5/2006) e alle agenzie della Provincia per la formazione dei bilanci di previsione volte a conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio e a contenere la spesa corrente, prevista dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- nella possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo", in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel suo ruolo di "capogruppo", prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno, previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;

- nella possibilità di emanare direttive nei confronti delle fondazioni della Provincia volte a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno, previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- nell'adozione dell'atto di indirizzo per l'università e la ricerca previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29,
- nell'estensione dello strumento delle direttive disposta dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2013 alle aziende pubbliche di servizi alla persona, disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 in base alla quale le aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio – sanitari e partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalla Province autonome. Peraltro l'articolo 4 della legge finanziaria regionale per l'anno 2013 prevede che ai fini del coordinamento della finanza pubblica locale con particolare riferimento alle aziende pubbliche alla persona provvedono le due Province autonome.

Con specifico riferimento alle dotazioni e alla spesa di personale, l'articolo 7, comma 4 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 prevede che la Giunta provinciale formuli direttive necessarie per assicurare la razionale gestione e allocazione delle risorse umane nell'ambito del sistema pubblico della Provincia.

Sono inoltre state adottate ulteriori specifiche disposizioni che riguardano le agenzie e gli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. 3/2006, in particolare:

- l'articolo 23, comma 5 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che dispone che gli enti strumentali della Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle professionalità non sanitarie, prima di provvedere alla copertura di posti di dirigente verificano presso la Provincia la disponibilità di personale dirigente da trasferire,
- l'articolo 75 quater della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 dispone che, ferma restando l'autonoma individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al proprio personale, le società strumentali e le fondazioni della Provincia si adeguano agli eventuali limiti al costo del lavoro fissati dalla Giunta provinciale. Inoltre con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il controllo delle dotazioni di personale delle società strumentali e delle fondazioni della Provincia nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione,
- l'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 che ha introdotto disposizioni per il contenimento della spesa con particolare riferimento alla riduzione della retribuzione complessiva del personale anche con qualifica o incarico di dirigente e dirigente generale nelle misure stabilite dalla legge stessa, prevedendo che analoghe disposizioni fossero attuate anche con riferimento gli enti strumentali privatistici della Provincia,
- l'articolo 6 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che ha introdotto, dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010:
  - o il comma 2 bis che prevede che dall'anno 2014 le direttive adottate ai sensi dell'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia, nonché le direttive adottate per definire le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati nell'articolo 33,

comma 1, della L.p. 3/2006 e i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione, tengono conto del Centro di servizi condivisi,

- il comma 2 ter che prevede che le società controllate direttamente dalla Provincia applicano l'articolo 1, commi 563, 564 e 568 della legge n. 147/2013 (realizzazione di processi di mobilità di personale), secondo quanto previsto dalla Provincia con proprio atto di indirizzo, adottato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'articolo 53, comma 1 quinquies, della legge provinciale n. 7/1997 si applica solo a seguito dell'espletamento della predetta procedura di mobilità,
- l'articolo 24 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che detta misure per la riduzione della spesa pubblica in materia di personale (piano di riduzione della dotazione complessiva del personale con rilevazione delle eccedenze e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro), prevedendo che lo stesso possa essere applicato anche dagli enti strumentali pubblici se previsto dalla Giunta provinciale e secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite,
- l'articolo 25 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che prevede misure per favorire il ricambio generazionale dell'organico provinciale e dei propri enti strumentali pubblici prevedendo che lo stesso possa essere applicato anche dagli enti strumentali pubblici se previsto dalla Giunta provinciale e secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite,
- l'articolo 26, comma 8, lettera e, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che prevede che l'Agenzia per gli Appalti e contratti svolge le attività e i compiti individuali nell'atto organizzativo a favore, tra l'altro, della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1,
- l'articolo 27 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che prevede misure per favorire il ricambio generazionale dell'organico provinciale e dei propri enti strumentali pubblici prevedendo che lo stesso possa essere applicato anche dagli enti strumentali pubblici se previsto dalla Giunta provinciale e secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite.

Con propria deliberazione n. 2268 di data 24 ottobre 2013 la Giunta provinciale ha, tra altro, modificato e integrato le direttive per le società controllate dalla Provincia e confermato per l'anno 2014, nelle more dell'adozione di nuove direttive in materia di personale, le disposizioni emanate per l'anno 2013 di cui all'allegato E della deliberazione n. 2505/2012, come modificato e integrato con deliberazione n. 1077/2013.

Con propria deliberazione n. 588 di data 17 aprile 2014, la Giunta provinciale ha:

- approvato le direttive definitive per la definizione dei bilanci 2014-2016 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia, prevedendo, per quanto riguarda la spesa per il personale, che complessivamente per l'anno 2014 la spesa per il personale, inclusa quella afferente le collaborazioni, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2013, con alcune esclusioni dal raffronto della spesa.

Ha previsto inoltre che:

- la spesa per collaborazioni non dovrà superare quella del 2013, tenendo conto delle stabilizzazioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale e della spesa relativa a contratti di appalto di servizi disposta dagli enti e dalle agenzie quale modalità sostitutiva dell'attivazione di contratti di collaborazione. In presenza di inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali la Giunta provinciale potrà definire un tetto massimo alle spese in esame di importo superiore a quello derivante dal predetto limite. L'agenzia del Lavoro e il Servizio Statistica sono autorizzati a utilizzare prestazioni di collaborazioni e prestazioni di servizi sostitutive di contratti di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale; per il MuSe il raffronto della spesa va effettuato con riferimento ai limiti autorizzati con deliberazione n. 2586/2013.
- la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà superare quella del 2013. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà..).

rimandando, per gli aspetti diversi da quelli sopra disciplinati, in attesa dell'adozione delle direttive in materia di personale per l'anno 2014, all'applicazione delle direttive impartite con l'allegato E alla deliberazione n. 2505/2012, escluse le modifiche apportate con la deliberazione n. 1077/2013.

- approvato le direttive definitive per l'impostazione del bilancio delle fondazioni per l'anno 2014, prevedendo, per quanto riguarda la spesa per il personale, che complessivamente per l'anno 2014 la spesa per il personale, inclusa quella afferente le collaborazioni, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2013, con alcune esclusioni dal raffronto della spesa.

Ha previsto inoltre che:

- la spesa per collaborazioni non dovrà superare quella del 2013, tenendo conto delle stabilizzazioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale. Per le fondazioni della ricerca dal confronto vanno escluse le figure professionali di ricercatore/tecnologo nonché quelle collegate alla scuola della FEM. In presenza di inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali la Giunta provinciale potrà definire un tetto massimo alle spese in esame di importo superiore a quello derivante dal predetto limite.
- la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà superare quella del 2013. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà..). Per le sole spese di missione, il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente nell'ambito dell'attività di ricerca qualora le spese afferiscano ad attività interamente autofinanziate o finanziate per almeno il 75% con risorse diverse da quelle previste dall'Accordo di programma.

rimandando, per gli aspetti diversi da quelli sopra disciplinati, in attesa dell'adozione delle direttive in materia di personale per l'anno 2014,

all'applicazione delle direttive impartite con l'allegato E alla deliberazione n. 2505/2012, escluse le modifiche apportate con la deliberazione n. 1077/2013.

- approvato le direttive per le società controllate dalla Provincia, prevedendo l'adozione di comportamenti gestionali coerenti con lo scenario di attivazione di alcuni servizi del Centro di servizi condiviso e, per quanto riguarda la spesa per il personale, che complessivamente per l'anno 2014 la spesa per il personale, inclusa quella afferente le collaborazioni, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2013, con alcune esclusioni dal raffronto della spesa. In presenza di rinnovi dei CCNL, è autorizzata la corresponsione al personale dipendente di quanto di carattere obbligatorio, con totale riassorbimento nelle voci di superminimo individuale o aziendale in godimento fino a concorrenza degli stessi, o, in assenza di superminimi o in presenza di superminimi non riassorbibili o per l'importo residuo dell'aumento in caso di incapienza dei superminimi, nelle voci di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale.

Ha previsto inoltre che:

- la spesa per collaborazioni non dovrà superare quella del 2013,
- la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà superare quella del 2013. Il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà..).

rimandando, per gli aspetti diversi da quelli sopra disciplinati, in attesa dell'adozione delle direttive in materia di personale per l'anno 2014, all'applicazione delle direttive impartite con l'allegato E alla deliberazione n. 2505/2012, escluse le modifiche apportate con la deliberazione n. 1077/2013.

L'adozione con la sopra citata deliberazione n. 588/2014 di direttive provvisorie sul personale era motivato dalla necessità di attendere il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2014 della Provincia, avvenuto con l'adozione della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale di assestamento 2014 -).

Con il presente provvedimento si propone quindi, in sostituzione di quanto previsto con riferimento alla spesa per il personale e per le collaborazioni degli enti strumentali nella lettera d) del punto 2 dell'Allegato A, nella lettera b) dell'Allegato B e nel punto 11. dell'Allegato C alla propria deliberazione n. 588/2014, l'adozione delle direttive definitive in materia di personale per gli enti strumentali della Provincia di cui agli articoli 32 e 33 della L.p. n. 3/2006 per il periodo 2014-2016, come specificato nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendone un'eventuale revisione annuale.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto quanto comunicato dal Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive in materia di personale delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia per il periodo 2014-2016, così come previsto nell'Allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di prevedere, se le esigenze di carattere finanziario lo rendessero necessario, una revisione annuale delle direttive di cui al punto 1);
- 3) di disporre che le agenzie e gli enti strumentali a cui si applicano le direttive di cui al precedente punto 1) sono i seguenti:
  - o Agenzie e Enti pubblici strumentali:
    - Agenzia del lavoro
    - Agenzia per la depurazione
    - Agenzia provinciale delle foreste demaniali
    - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
    - Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa
    - Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura
    - Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche
    - Servizio Statistica della Provincia di Trento
    - Cassa provinciale antincendi
    - Istituto cimbri
    - Istituto culturale ladino
    - Istituto mocheno
    - Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE)
    - Museo delle scienze
    - Museo degli usi e costumi della gente trentina
    - Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)
    - Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali"
    - Opera Universitaria
    - Parco Adamello – Brenta
    - Parco Paneveggio – Pale di San Martino
    - Centro Servizi Culturali S. Chiara
  - o Enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca:
    - Aeroporto "Gianni Caproni" spa
    - Cassa del Trentino spa
    - Tecnofin Trentina spa
    - Informatica Trentina spa
    - Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa – ITEA spa
    - Interbrennero spa

- Patrimonio del Trentino spa
- Trentino Network srl
- Trentino Riscossioni spa
- Trentino School of Management soc.cons.a.r.l.
- Trentino Sviluppo spa
- Trentino Trasporti spa
- Trentino Trasporti Esercizio spa
- Trento Fiere spa
- Fondazione Accademia della Montagna
- Fondazione Museo Storico
- Fondazione Trentina Alcide Degasperi
- Fondazione Demarchi
- Fondazioni di ricerca:
  - Fondazione Edmund Mach
  - Fondazione Bruno Kessler

- 4) di disporre che gli enti strumentali elencati al precedente punto 3) estendano l'obbligo del rispetto delle direttive di cui alla presente deliberazione alle società/enti/istituzioni da loro controllate;
- 5) di confermare, per l'anno 2014, il limite massimo di spesa per l'attribuzione di trattamenti economici accessori integrativi al personale provinciale messo a disposizione delle fondazioni e delle società controllate già indicato per gli anni precedenti con proprie deliberazioni n. 508/2011, 223/2012 e 2505/2012;
- 6) di disporre che non si applicano più le disposizioni in materia di personale contenute nelle deliberazioni n. 2505/2012 e n. 1077/2013;
- 7) di disporre che le direttive di cui alla presente deliberazione vanno a sostituire quanto era stato temporaneamente previsto, con riferimento alla spesa per il personale e per le collaborazioni degli enti strumentali, nella lettera d) del punto 2 dell'Allegato A, nella lettera b) dell'Allegato B e nel punto 11. dell'Allegato C alla propria deliberazione n. 588/2014;
- 8) di rimandare ad altro atto le direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010;
- 9) di rinviare ad altro provvedimento i criteri per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 10) di disporre che le agenzie e gli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 comma 1 lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 sono tenuti a fornire al Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali e al Dipartimento Affari finanziari dati e informazioni richieste in materia di gestione del personale, di bilancio e di finanza

PAC

## **DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2014-2016**

### **Criteri generali**

In tutti i casi in cui nei successivi punti sono previste possibili autorizzazioni per l'assunzione di personale, deve trovare applicazione il principio della sostanziale invarianza delle dotazioni di personale rispetto al 2013.

## **PARTE I – DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE**

### **A. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PER GLI ANNI 2014, 2015, 2016**

#### **A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE**

Nel rispetto del limite di spesa previsto dal successivo punto C. e previa autorizzazione del Dipartimento provinciale in materia personale che verifica anche la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia o con altri enti strumentali, gli enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato o in comando esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:

- 1) assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nei seguenti casi:
  - per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997;
  - in caso di attribuzione da parte della Provincia di nuove attività non di carattere temporaneo o straordinario, l'Accordo di programma provvederà alla definizione delle eventuali necessità di nuove assunzioni;
  - per le assunzioni finanziate con le economie di spesa derivanti dall'applicazione degli articoli 24 e 25 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. Gli enti procederanno all'applicazione di quanto previsto dagli articoli 24 e 25 in parola con le medesime modalità che adotterà la Provincia;
  - per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non potrà essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno di tutti gli enti pubblici strumentali della Provincia.

Per poter procedere con dette assunzioni dovrà essere rispettata la seguente procedura:

- entro il mese di gennaio di ogni anno (per il 2014 entro un mese dall'adozione della presente deliberazione) gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa del personale cessato l'anno precedente;
- il dipartimento competente in materia di personale costituisce un fondo virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali pubblici;
- entro il mese di febbraio di ogni anno (per il 2014 entro un mese dall'adozione della presente deliberazione) gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale le eventuali esigenze di personale dipendente a tempo indeterminato, dandone dettagliata motivazione;
- le priorità delle assunzioni da potersi effettuare e che andranno a ridurre il fondo in parola, verranno stabilite dal dipartimento provinciale competente in materia di personale in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti di afferenza degli enti medesimi.

2) assunzioni di personale a tempo determinato esclusivamente nei seguenti casi:

- su posti resisi vacanti per cessazione di personale a tempo indeterminato e su posizioni a tempo determinato;
- su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di attività indispensabili che non possono essere svolte dal Centro di servizi condivisi (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale) o per queste ultime attività qualora il Centro non sia attivato;
- per attribuzione da parte della Provincia di nuove attività di carattere temporaneo o straordinario;

I provvedimenti di assunzione a tempo determinato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.

3) in caso di attivazione di comandi presso altri enti (che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale) la sostituzione dei dipendenti a tempo indeterminato posti in comando sarà possibile secondo le modalità di seguito specificate:

- a fronte di comando presso enti appartenenti al sistema pubblico provinciale: la copertura del posto temporaneamente vacante potrà avvenire esclusivamente attraverso il comando di personale dipendente a tempo indeterminato di uno degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale;
- a fronte di comando presso enti esterni al sistema pubblico provinciale: la copertura del posto temporaneamente vacante potrà avvenire attraverso assunzioni a tempo determinato, purchè vi sia invarianza di costo a carico dell'Ente;

4) le procedure di reclutamento del personale di cui ai punti 1) e 2) verranno gestite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale. Nelle commissioni verrà rappresentato anche l'Ente strumentale attraverso uno o più delegati, che non appartengano agli organi di amministrazione o di controllo dell'ente o ricoprano cariche pubbliche o

incarichi elettivi o siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi;

## **A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

- 1) gli Enti strumentali costituiscono il budget per area direttiva per gli anni 2014, 2015 e 2016 sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale.  
Per gli Enti che nell'anno 2013 hanno costituito detto budget in misura superiore a quella derivante da quanto indicato nel precedente paragrafo, il budget per l'indennità di area direttiva degli anni 2014, 2015 e 2016 è confermato nella medesima misura, purché vi sia invarianza quali – quantitativa del personale; eventuali nuove assegnazioni o assunzioni di personale dipendente, anche avente diritto all'indennità per area direttiva, non potranno in alcun modo generare incrementi del predetto budget.  
Gli Enti che nell'anno 2014 dovessero avere costituito un budget in misura superiore a quello del 2013 dovranno rientrare nel limite del budget 2013 dall'anno 2015;
- 2) per il triennio 2014-2016 non sono autorizzate procedure per le progressioni verticali sia all'interno delle categorie che tra le categorie. Nel caso la Provincia procedesse ad effettuare progressioni verticali, gli Enti pubblici strumentali potranno chiedere autorizzazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale al fine di espletare procedure di progressione verticale, secondo le proprie eventuali esigenze, sempre nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo punto C.

## **B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990**

La spesa per collaborazioni dell'anno 2014 non dovrà superare la spesa dell'anno 2013; la spesa per collaborazioni di ciascun anno 2015 e 2016 dovrà essere pari a quella dell'anno 2013 ridotta del 10 per cento. Nel raffronto si dovrà tenere conto di quanto segue:

- il confronto va effettuato tenendo conto delle eventuali stabilizzazioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale e della spesa relativa a esternalizzazione di servizi disposta dagli enti e dalle agenzie quale modalità sostitutiva dell'attivazione di contratti di collaborazione;
- per il MuSe il raffronto della spesa va effettuato con riferimento ai limiti autorizzati con deliberazione n. 2576/2013; le spese afferenti i contratti di collaborazione dovranno essere ridotte a partire dall'anno 2015 ed entro l'anno 2016 di almeno il 30% del valore dell'anno 2014, attraverso l'acquisto sul mercato dei servizi oggetto delle collaborazioni;
- per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni

alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento. Per dette tipologie di collaborazione cofinanziate, se compatibile con il rispetto della normativa vigente in merito, in deroga a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2986/2010, il limite massimo tempo-incarichi in capo allo stesso soggetto potrà essere superiore a 1095 giorni. Ogni contratto di collaborazione dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite;

- l'Agenzia del Lavoro e il Servizio Statistica sono autorizzati a utilizzare prestazioni di collaborazione e prestazioni di servizi sostitutive di contratti di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale.

## **C. LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE**

- 1) complessivamente, per ciascun anno 2014, 2015 e 2016, la spesa di personale, inclusa quella afferente le collaborazioni di cui all'art. 39 duodecies della l.p. n. 23/1990 (anche qualora acquisite attraverso contratti di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione) non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2013.

Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Provincia e i maggiori oneri derivanti dalle progressioni previste con la deliberazione della Giunta provinciale n. 860/2013;

- 2) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di ciascun anno 2014, 2015, 2016 non potrà superare quella del 2013 ridotta del 5%. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.).

## **PARTE II – DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE**

In questa parte II per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

Come già specificato con deliberazione n. 588/2014, la Giunta provinciale conferma l'attuazione dello strumento del Centro di servizi condivisi, costituito in data 27 settembre 2013, per il perseguimento degli obiettivi di ammodernamento, razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale.

Alla luce di quanto sopra, la Provincia, anche con il supporto di soggetti specializzati, sta provvedendo ad effettuare un'analisi di dettaglio delle funzioni che potranno transitare dalle singole società al Centro di servizi, individuando le modalità e i tempi di tale processo.

Sulla base della predetta analisi sarà individuato il personale che le società dovranno mettere a disposizione del Centro. Resta fermo, infatti, che il Centro di servizi condivisi potrà avvalersi esclusivamente di personale messo a disposizione dalle società e non potrà assumere personale ulteriore.

Con riferimento all'esercizio 2014 e fino ad ulteriore indicazione, le società strumentali adottano comportamenti gestionali coerenti con il seguente scenario di attivazione dei singoli servizi da parte del Centro di servizi condivisi:

- dal 1° semestre 2014, quelli afferenti i controlli interni con particolare riferimento all'espletamento delle attività connesse al modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 oltre che per l'attuazione degli adempimenti connessi alla legge 190/2012 di prevenzione della corruzione;
- dal 2° semestre 2014, quelli afferenti la prestazione di consulenze di carattere generale e trasversale (fiscali, contabili, giuslavoristi che, contrattuali, legali, ecc...);
- da fine 2014, con riferimento agli approvvigionamenti e/acquisti dell'esercizio 2015, l'attività di raccolta fabbisogni, analisi degli stessi ai fini di una standardizzazione anche con riferimento ai corrispondenti beni e servizi acquisiti dalla Provincia e individuazione, di concerto con la competente struttura provinciale delle strategie di acquisto.

Transitoriamente fino al 31 dicembre 2014 le società mettono a disposizione del Centro di servizi condivisi gratuitamente il personale già assegnato nonché quello necessario all'espletamento delle funzioni la cui attivazione è prevista entro il 2014; corrispondentemente fino alla stessa data Cassa del Trentino mette a disposizione gratuitamente del Centro la sede attualmente individuata.

In via generale le società strumentali espletano le attività o funzioni di supporto interno da parte del Centro tenendo conto delle tempistiche previste per l'attivazione dei servizi da parte del Centro, raccordandosi con lo stesso

Tenuto conto di quanto sopra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4bis, della legge provinciale n. 7/1997 la Giunta provinciale emana le seguenti direttive per assicurare la razionale gestione ed allocazione delle risorse umane.

## **A. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA PER GLI ANNI 2014, 2015, 2016.**

### **A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE**

In considerazione della razionalizzazione delle risorse umane che deriva dall'attivazione del Centro di servizi condiviso sopra specificato, gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia escluse le fondazioni di ricerca, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale che provvede anche alla verifica della coerenza con il piano industriale/piano di attività/accordo di programma e della possibilità di ricoprire il posto ricercato con procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali provinciali come specificato nell'art. 6, comma 2 ter, della l.p. n. 1/2014, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:

1) assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nei seguenti casi:

- per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- per posizioni collegate a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle stesse, non di carattere temporaneo o straordinario. In ogni caso non sono autorizzabili assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività che possono o che potranno essere svolte dal Centro di servizi condivisi.

Dette tipologie di assunzione saranno autorizzabili nel limite di spesa di un quinto della spesa complessiva del personale cessato l'anno precedente di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia (escluse le fondazioni di ricerca), secondo la procedura e le modalità di seguito esplicitate:

- entro il mese di gennaio di ogni anno (per il 2014 entro un mese dall'adozione della presente deliberazione) gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa di personale cessato l'anno precedente;
- il dipartimento competente in materia di personale costituisce un fondo virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca;
- entro il mese di febbraio di ogni anno (per il 2014 entro un mese dall'adozione della presente deliberazione) gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale le eventuali esigenze di personale dipendente a tempo indeterminato, dandone dettagliata motivazione;
- le priorità delle assunzioni da potersi effettuare utilizzando il fondo in parola verranno stabilite dal dipartimento provinciale in

materia di personale, in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti di afferenza degli enti.

- 2) assunzione di personale a tempo determinato esclusivamente nei seguenti casi:
  - per la sostituzione di personale assente solo a condizione che vi sia l'invarianza di costo a carico dell'Ente;
  - per posizioni rese necessarie per attività caratteristiche; per attività di carattere straordinario o temporaneo o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato;
- 3) non possono essere previste posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà anche alla verifica della coerenza con il piano industriale/piano di attività/accordo di programma nonché della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali come specificato nell'art. 6, comma 2 ter, della l.p. n. 1/2014.

## **A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

- 1) gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, ad eccezione di quanto previsto nei successivi punti 2) e 3), con congelamento delle integrazioni economiche;
- 2) ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, gli enti strumentali firmatari di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata in vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;
- 3) nei contratti di cui al punto n. 2) gli enti possono riconoscere al proprio personale, escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg della Provincia. In tal senso gli enti costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell'anno 2013, purchè inferiore al budget calcolato effettuando un'equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata.  
Nel caso in cui le risorse complessive liquidate o da liquidarsi di competenza dell'anno 2013 siano superiori al budget che risulta applicando l'equiparazione in parola, il limite di risorse complessive da destinare alle retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale da riconoscere al personale escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro è pari al budget costituito tramite l'equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata:

QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI	IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO
A	€1.198,00
B base	€1.330,00
B evoluto	€1.424,00
C base	€1.580,00
C evoluto	€1.784,00
D base	€2.078,00
D evoluto	€2.404,00

- 4) dalle risorse complessive di cui al punto n. 3) dovrà essere scomputato quanto già analogamente attribuito al personale e di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2014 per premi di risultato, MBO, premi produttività, ecc.;
- 5) nel permanere dei vincoli di cui al punto 2), in caso di rinnovi dei CCNL gli eventuali aumenti retributivi comunque denominati generalmente riconosciuti saranno riassorbiti nelle voci di retribuzioni eventualmente riconosciute ai sensi del punto n. 3) e del punto 6);
- 6) al personale con la qualifica di Quadro, nei contratti di cui al punto 2) gli enti possono riconoscere retribuzioni incentivanti quali premio di risultato, MBO, produttività ecc., nel limite di risorse complessive calcolato effettuando un'equiparazione con quanto costituito dalla Provincia per il premio di risultato del personale con qualifica di Direttore. Dalla costituzione delle risorse complessive in parola e dal successivo riconoscimento di dette retribuzioni incentivanti va escluso il personale che nei contratti individuali di lavoro in essere alla data di adozione delle presenti direttive abbia già previsto importi quali premi di risultato, MBO, produttività, ecc.;
- 7) per il personale provinciale messo a disposizione, le risorse complessive da destinare al riconoscimento di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg dalla Provincia vanno calcolate utilizzando la medesima tabella di cui al punto 3). L'attribuzione di dette risorse viene in parte effettuata direttamente dalla Provincia quale Foreg obiettivi generali; la quota residua di risorse complessive da destinare per le assegnazioni al personale andrà calcolata detraendo dagli importi annui lordi per dipendente equivalente della tabella al punto 3) gli importi annui lordi per dipendente equivalente indicati nella sotto riportata tabella

QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI	IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO PER OBIETTIVI GENERALI FOREG
A	€ 899,00
B base	€ 998,00
B evoluto	€1.068,00
C base	€1.185,00

C evoluto	€1.338,00
D base	€1.559,00
D evoluto	€1.803,00

- 8) è vietata la corresponsione di compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre gli enti strumentali non possono procedere all'espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all'attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
- 9) gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza, con divieto di corrispondere ai dirigenti una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
- 10) gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

### **A.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990**

La spesa per collaborazioni dell'anno 2014 non dovrà superare la spesa dell'anno 2013; la spesa per collaborazioni di ciascun anno 2015 e 2016 dovrà essere pari a quella dell'anno 2013 ridotta del 10 per cento.

TSM e Fondazione Demarchi sono autorizzate a derogare ai limiti sopra indicati solo ed esclusivamente per le collaborazioni relative all'attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione.

### **A.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE**

- 1) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per ciascun anno 2014, 2015 e 2016 non potrà superare quella del 2013 ridotta del 5%. Con riferimento alle società, il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.). Per i rimborsi delle spese di missione

all'interno del comune sede di servizio le società si uniformano alle direttive impartite dalla Provincia ai propri dipendenti;

- 2) per ciascun anno 2014, 2015, 2016, la spesa per il personale complessiva di ogni anno (tempo indeterminato, determinato e collaborazioni art. 39 duodecies l.p. n. 23/1990) non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2013.

Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri connessi alle assunzioni di personale autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale e alle deroghe sulle collaborazioni previste al precedente punto A.3.

Le società controllate non strumentali (Interbrennero S.p.A. e Trento Fiere S.p.A.) sono tenute al rispetto delle direttive di cui al punto 1) della lettera A.1 limitatamente al personale diverso da quello del settore operativo e diverso dal personale impiegatizio addetto al settore commerciale ai punti 1), 7) e 8) della lettera A.2 e al punto C.1

## **B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI RICERCA**

Per il triennio 2014-2016 le Fondazioni Edmund Mach (FEM) e Bruno Kessler (FBK) si atterranno alle seguenti disposizioni:

### **B.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE**

Al fine di una razionalizzazione delle risorse umane impegnate nelle attività amministrative e di supporto, le Fondazioni, entro tre mesi dall'adozione della presente deliberazione, dovranno definire un piano, che diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2015, per condividere la gestione delle funzioni comuni, quali ad esempio: rendicontazione progetti di ricerca, welcome office, gestione del personale (paghe, contenzioso, ecc.), acquisti, IT, legale e/o altre attività che le Fondazioni riterranno opportuno gestire in modo condiviso.

Alla gestione delle attività in parola le fondazioni dovranno provvedere esclusivamente con personale già alle dipendenze delle medesime e senza possibilità di effettuare nuove assunzioni se non quelle obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 e quelle previste ai successivi punti 1) e 2).

Alla luce di quanto sopra, si dispone che per gli anni 2014, 2015 e 2016 il costo del personale finanziato sull'Accordo di programma con la Provincia deve essere inferiore al 65 per cento dell'Accordo di programma dell'anno di riferimento. Per costo del personale si intende tutta la spesa comprensiva di tutte le voci per stipendi, indennità, premi, altre voci di natura retributiva erogate al personale dipendente a tempo indeterminato/determinato/collaboratore, oneri, contributi e accantonamenti relativi, ad esclusione, per la Fondazione Edmund Mach, del personale agricolo operante nell'Azienda agricola e del personale docente e assistente di laboratorio della scuola.

Se la percentuale di incidenza di cui sopra risulta inferiore al 65 per cento, le Fondazioni possono procedere ad assunzioni di personale come di seguito specificato, destinando almeno la metà della disponibilità delle risorse per le assunzioni nell'anno a rapporti a tempo determinato o a progetto e con vincolo che i contratti siano limitati a specifici progetti e non generino possibilità di stabilizzazione:

- 1) assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e di supporto: previa comunicazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale, sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e di supporto nel limite di spesa di un quinto della spesa del personale cessato l'anno precedente, purchè non vi siano figure professionali analoghe all'interno della Provincia e degli altri Enti strumentali provinciali.
- 2) assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo, tecnico e di supporto: previa comunicazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale, sono autorizzate esclusivamente per sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nel limite della spesa dell'anno precedente.

I contratti individuali di lavoro stipulati per la sostituzione di personale assente dovranno contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre l'assenza;

- 3) assunzioni di personale ricercatore, tecnologo o personale impegnato in attività di valorizzazione della ricerca, con contratti a tempo indeterminato e/o determinato e/o con contratto di lavoro a progetto, con oneri a carico dell'Accordo di programma;
- 4) le eventuali trasformazioni in contratti a tempo indeterminato dei contratti di tenure track attivati anche a seguito della deroga prevista dalla deliberazione n. 1077/2013, andranno considerate all'interno del limite dell'incidenza del 65% sopra indicata.

Sono escluse dai vincoli sopra indicati le assunzioni di seguito specificate:

- 1) le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- 2) l'incremento del personale derivante da eventuale incorporazione di entità esterne condivisa con la Provincia;
- 3) assunzioni di personale ricercatore e tecnologo con contratto a tempo determinato o di collaborazione a progetto su progetti di ricerca che siano cofinanziati per almeno il 65% da soggetti privati o pubblici esterni alla Provincia. Ogni contratto di lavoro dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite;
- 4) al fine di incentivare l'impegno dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato nell'attività di reperimento di fondi esterni, le fondazioni possono assumere personale ricercatore e tecnologo con contratti a tempo determinato o di collaborazione a progetto nel limite del costo del personale a tempo indeterminato imputato a progetti diversi da quelli finanziati sull'Accordo di programma. Ogni contratto di lavoro dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite;
- 5) per il personale docente e assistente tecnico di laboratorio della scuola della FEM la consistenza del personale dovrà rispettare gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere statale e provinciale;
- 6) per il personale operante presso l'Azienda agricola, la Fondazione Edmund Mach non può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato o a stabilizzazioni fintanto che l'azienda stessa non abbia raggiunto il pareggio tra costi e ricavi. Nel caso siano necessarie assunzioni, queste potranno avvenire esclusivamente per gli operai agricoli stagionali con contratti a tempo determinato. La Fondazione potrà procedere autonomamente alle assunzioni in parola, senza preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale. I contratti di lavoro dovranno garantire che non si possano in alcun modo realizzare condizioni per stabilizzazioni;
- 7) le Fondazioni non possono prevedere posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà anche alla verifica della coerenza con il piano

industriale/piano di attività/accordo di programma nonché della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali.

## B.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

- 1) le Fondazioni non possono procedere alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi. Inoltre non può essere prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale;
- 2) ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, le fondazioni firmatarie di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata in vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;
- 3) nei contratti di cui al punto n. 2) le fondazioni possono riconoscere al proprio personale diverso dal ricercatore/tecnologo (al quale si continua ad applicare la disciplina vigente) e da quello con qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg della Provincia. In tal senso le fondazioni costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell'anno 2013, purchè inferiore al budget calcolato effettuando un'equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata. Nel caso in cui le risorse complessive liquidate o da liquidarsi di competenza dell'anno 2013 siano superiori al budget che risulta applicando l'equiparazione di cui sopra, il limite di risorse complessive da destinarsi alle retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale del personale diverso dal ricercatore/tecnologo e da quello con qualifica di Dirigente e Quadro è pari al budget costituito tramite l'equiparazione in parola; l'eventuale differenza può essere utilizzata per incrementare le retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale destinate al personale ricercatore e tecnologo.

QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI	IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO
A	€1.198,00
B base	€1.330,00
B evoluto	€1.424,00
C base	€1.580,00
C evoluto	€1.784,00
D base	€2.078,00
D evoluto	€2.404,00

- 4) dalle risorse complessive di cui al punto n. 3) dovrà essere scomputato quanto già analogamente attribuito al personale diverso dal ricercatore e

- tecnologo, di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2014, per premi di risultato, MBO, premi produttività, ecc.;
- 5) nel permanere dei vincoli di cui al punto 2), in caso di rinnovi dei CCNL, gli eventuali aumenti retributivi comunque denominati generalmente riconosciuti saranno riassorbiti nelle voci di retribuzioni analoghe al Foreg provinciale eventualmente riconosciute ai sensi del punto n. 3) e del punto 6);
  - 6) al personale con la qualifica di Quadro, nei contratti di cui al punto 2) le fondazioni possono riconoscere retribuzioni incentivanti quali premio di risultato, MBO, produttività ecc., nel limite di risorse complessive calcolato effettuando un'equiparazione con quanto costituito dalla Provincia per il premio di risultato del personale con qualifica di Direttore. Dalla costituzione delle risorse complessive in parola e dal successivo riconoscimento di dette retribuzioni incentivanti va escluso il personale che nei contratti individuali di lavoro in essere alla data di adozione delle presenti direttive abbia già previsto importi quali premi di risultato, MBO, produttività, ecc.;
  - 7) per il personale provinciale messo a disposizione (escluso il personale ricercatore/tecnologo al quale si continua ad applicare la disciplina vigente), le risorse complessive da destinare al riconoscimento di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg dalla Provincia vanno calcolate utilizzando la medesima tabella di cui al punto 3). L'attribuzione di dette risorse viene in parte effettuata direttamente dalla Provincia quale Foreg obiettivi generali; la quota residua di risorse complessive da destinare per le assegnazioni al personale andrà calcolata detraendo dagli importi annui lordi per dipendente equivalente della tabella al punto 3) gli importi annui lordi per dipendente equivalente indicati nella sotto riportata tabella:

QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI	IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO PER OBIETTIVI GENERALI FOREG
A	€ 899,00
B base	€ 998,00
B evoluto	€1.068,00
C base	€1.185,00
C evoluto	€1.338,00
D base	€1.559,00
D evoluto	€1.803,00

- 8) è vietata la corresponsione di compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre le fondazioni non possono procedere all'espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all'attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
- 9) devono essere rispettati i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010 per la retribuzione

complessiva della dirigenza con divieto di corresponsione ai dirigenti una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;

- 10) le Fondazioni garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

### **B.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990**

La spesa per collaborazioni degli anni 2014, 2015 e 2016 non dovrà superare la spesa dell'anno 2013.

### **B.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE**

La spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di ciascun anno 2014, 2015 e 2016 non potrà superare quella del 2013 ridotta del 5%. Per le sole spese di missione, il predetto limite di spesa può essere superato nell'ambito dell'attività di ricerca, qualora le spese afferiscano a progetti di ricerca finanziati con risorse diverse da quelle previste dall'Accordo di programma o a missioni necessarie al reperimento di fondi esterni.

Il sostenimento delle spese di missione deve uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà..). Per i rimborsi delle spese di missione all'interno del comune sede di servizio le fondazioni si uniformano alle direttive impartite dalla Provincia ai propri dipendenti.

## **C. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA PARTE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA**

### **C.1 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

Fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, gli enti strumentali a carattere privatistico dovranno adeguare il proprio ordinamento sul

reclutamento del personale ed i comportamenti operativi secondo quanto di seguito previsto.

- a. preventiva verifica con il dipartimento provinciale competente in materia di personale della possibilità di coprire il posto “vacante” con personale professionalmente equivalente già alle dipendenze della Provincia o di enti facenti parte del sistema pubblico provinciale come delineato dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006, mediante l’istituto della messa a disposizione. La verifica terrà conto di quanto previsto dal comma 2 ter dell’articolo 6 della legge provinciale n. 1/2014 per quanto concerne la mobilità del personale prevista dall’articolo 1, commi 563, 564 e 568 della legge n. 147/2013;
- b. qualora non sia possibile coprire il posto a seguito della verifica di cui al precedente punto a. l’Ente strumentale procederà alla pubblicazione di un avviso di ricerca di personale del quale dovrà esserne data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, sul sito della Provincia autonoma di Trento e su quello dell’Agenzia del lavoro, con un preavviso di almeno 20 giorni e con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di selezione;
- c. relativamente alle predette modalità di ricerca del personale si stabilisce che:
  - la selezione del personale avverrà a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato. Della commissione, formata esclusivamente da esperti interni o esterni non possono far parte soggetti appartenenti agli organi di amministrazione o di controllo dell’ente, soggetti che ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi;
  - delle operazioni relative alla procedura di selezione, anche effettuate avvalendosi di soggetti esterni specializzati, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno emergere i criteri di valutazione dei curricula e delle prove di esame. Su espressa richiesta delle persone candidate dovrà essere dato conto dei risultati della selezione.

## **C.2 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA**

Nel pieno rispetto della normativa in materia, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale quando prevista, il reclutamento del personale a tempo determinato degli enti strumentali a carattere privatistico dovrà avvenire secondo la seguente procedura:

- a. attingere prioritariamente alle graduatorie vigenti per la figura professionale/mansioni di riferimento alle graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato, vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici, anche prescindendo dall’ordine di graduatoria

qualora siano richieste mansioni particolari che richiedano specifica formazione e/o esperienza professionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia per la durata del rapporto di lavoro già instaurato;

- b. se non vi sono graduatorie vigenti, è fatto obbligo di indire specifiche selezioni secondo principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e la procedura indicata al precedente punto C.1, salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro.